

CONVENZIONI
ASSICURATIVE
CISL





Legge nr.1 del 2026

Il 7 gennaio 2026 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 1 recante, tra l'altro, Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

La novella interviene, tra l'altro, **sulla responsabilità amministrativa per danno erariale** e sui compiti della Corte dei Conti, introducendo disposizioni su detta responsabilità, controllo preventivo di legittimità, assicurazione obbligatoria, controllo in materia di contratti pubblici e PNRR.

È inoltre prevista una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte.

Di seguito analizzeremo le principali novità.

Definizione di «Colpa Grave»

Introduce una nuova definizione di “colpa grave”, non del tutto coincidente con quella contenuta all’art. 2, co. 2, del Codice dei contratti.

Costituisce colpa grave: la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili [con la precisazione che dovrà tenersi «...conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza»], il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento [...].

Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”

La responsabilità erariale è limitata ai soli fatti e omissioni commessi con dolo in caso di: “a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria”

Non essendo stato abrogato o modificato l’art.2 del Codice dei Contratti Pubblici, la definizione di «colpa grave» ivi contenuta dovrebbe/potrebbe continuare a rimanere valida ed applicabile in ambito contratti pubblici ed appalti.

Le due
definizioni a
confronto

Legge nr.1 del 7.1.2026

Costituisce colpa grave: la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili [con la precisazione che dovrà tenersi «...conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza»], il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento [...].

Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti"

Art. 2 Codice dei Contratti

Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Introduzione di
CAP alla
Responsabilità
Amministrativa

E' stato introdotto un "CAP" alla responsabilità erariale, potenziando ex lege l'esercizio del potere riduttivo del Giudice contabile, in via di fatto trasformandone l'esercizio da facoltà ad obbligo.

Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei Conti sarà tenuta a esercitare il potere di riduzione **ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato ed in ogni caso non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita** nell'anno d'inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Nella quantificazione del danno dovrà inoltre tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata, oltre che dei vantaggi comunque conseguiti dalla stessa, da altra amministrazione o dalla collettività, dando dunque codificazione puntuale al principio della *compensatio lucri cum damno* e rafforzando quello di proporzionalità della condanna;"

Il cd. «Doppio Binario»

La introduzione di un limite alla Responsabilità Amministrativa di Dipendenti ed Amministratori Pubblici va esaminato anche alla luce della recente Dottrina e Giurisprudenza, che si è espressa in modo affermativo sul «doppio binario» e, cioè, alla possibile coesistenza di due distinti procedimenti per responsabilità a carico del Dipendente Pubblico: l'uno davanti alla Corte dei Conti (con CAP al 30% del danno) e l'altro, senza limiti, innanzi all'autorità Giudiziaria Ordinaria (Civile - Penale).

Tale orientamento, che in alcuni casi indica come obbligatorio il ricorso dell'Ente alla giustizia ordinaria, è stato assunto dalla Corte dei Conti (parere della sezione della Corte dei Conti Lombardia dell'11 settembre 2025) e dalla Cassazione in una recentissima sentenza (CASSAZIONE CIVILE, 23/01/2026, N. 1573).

Per tali motivazioni riteniamo che, allo stato, non sia opportuno ridurre i massimali delle polizze di RC Patrimoniale Colpa Grave individuali.



Organi Politici

Esclusione dei titolari di organi politici quanto gli atti rientrano nella competenza di uffici tecnici.

Per quegli atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, nel ribadire che la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione, è stato invece chiarito che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, visti o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso, volendosi così rafforzare il principio della leale collaborazione fra organi politici e tecnici.



Prescrizione

Inserimento delimitazione periodo prescrizione

La novella interviene anche sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale prevedendo che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in cinque anni, **decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso**, “indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”, **ovvero, in caso di occultamento doloso del danno “realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione” dalla data della sua scoperta**, così da prevenire interpretazioni giurisprudenziali più estensive.



Obbligo Assicurativo

Di massimo rilievo è l'introduzione di un nuovo obbligo assicurativo (**Dal 1.1.2027 come da bozza di emendamento al Milleproroghe**) in capo a **chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti, dunque rivolto a tutti quanti si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione**: questi saranno dunque tenuti a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave, con la precisazione che nei procedimenti per i danni patrimoniali, **l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario**.

N.B.: tale obbligo è stato inteso da molti come riferito ad Amministratori, Dirigenti, Funzionari, P.O., E.Q. e Responsabili di Settore/Ufficio, in senso restrittivo.

Riteniamo, prudenzialmente e finché non vi saranno chiarimenti in merito, che tale obbligo debba essere inteso in senso estensivo, quindi riferito a TUTTI i Dipendenti Pubblici, in quanto tutti soggetti alla Corte dei Conti.

Diversi sono gli elementi a favore di tale interpretazione (ad es.: la norma parla di gestione di risorse in generale, non solo risorse economiche; inoltre in caso di interpretazione restrittiva i coesisterebbero due regimi di responsabilità diversi tra dipendenti apicali ed altri dipendenti).

Compagnia litisconsorte necessario

La nuova Legge dispone che nei procedimenti per i danni patrimoniali, **l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.**

Cosa comporta?

Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) è una figura processuale che impone la partecipazione obbligatoria di più soggetti (attori o convenuti) allo stesso processo, quando la decisione non può essere pronunciata che nei loro confronti. Garantisce l'integrità del contraddittorio in rapporti giuridici sostanziali unici e indivisibili, evitando sentenze inefficaci.

Analogamente a quanto accade, ad esempio, per la RCA (copertura anch'essa obbligatoria), quindi, la qualifica della Compagnia quale litisconsorte necessario comporta, nella pratica:


- che la Compagnia assicurativa del dipendente possa essere chiamata direttamente in giudizio;
- che la Compagnia ha l'obbligo di costituirsi.

A green graphic consisting of a white-bordered square on the left and a solid green L-shaped block on the right. The text is centered within the white square.

La Polizza RC
Patrimoniale
Colpa Grave
CISL FP

La polizza RC Patrimoniale Colpa Grave CISL FP è già adeguata ai dettami della Legge 1/2026 ed idonea ad adempiere al relativo obbligo assicurativo, in quanto:

- ✓ la Convenzione CISL FP garantisce a ciascun Tesserato la possibilità di avere il proprio personale certificato assicurativo: laddove l'Ente di appartenenza intendesse verificare l'ottemperanza all'obbligo assicurativo dei propri Dipendenti o semplicemente acquisire le informazioni necessarie a chiamare in causa la Compagnia (litisconsorte necessario), ciascun Tesserato CISL FP ha già a disposizione la documentazione da fornire al proprio Ente.
- ✓ La Convenzione CISL FP prevede già, nell'oggetto dell'assicurazione, la operatività a seguito di condanna della Corte dei Conti o di altro organo di giustizia Civile o Amministrativa dello Stato.



La polizza
Tutela
Legale

Alla luce del nuovo contesto complessivo, così come ridisegnato dalla Legge nr.1 del 7 gennaio 2026, riteniamo che la polizza di **Tutela Legale** rappresenti ancor di più un valido strumento di protezione del proprio patrimonio e di tutela.

Infatti:

- pur essendo la Compagnia litisconsorte necessario, la stessa non interviene nei procedimenti penali (***il dolo è notoriamente non assicurabile***);
- la teoria del cd. «doppio binario» ipotizza la possibile sussistenza e coesistenza di due giudizi autonomi ed indipendenti, uno davanti alla Corte dei Conti per i danni patrimoniali, in cui la Compagnia è litisconsorte necessario; l'altro innanzi al Giudice Civile (o Penale, in caso di costituzione di parte civile all'interno del procedimento penale), in cui il Dipendente ha necessità di difendersi in proprio;
- l'intervento della Compagnia avviene sempre mediante i propri fiduciari e non vi è libera scelta del Legale da parte dell'Assicurato.



Norme transitorie

Entrata in vigore della norma anche per giudizi ancora pendenti

è previsto che il nuovo regime di responsabilità erariale si applichi anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Anche su tale aspetto la Corte dei Conti della Lombardia ha già avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza nr.31 del 4 febbraio 2026

*«Osserva preliminarmente il Collegio come sulla vicenda in esame non impattano le novelle introdotte nella legge n.20 del 1994 dalla legge n.1 del 2026 (operante dal 22.1.2026), in quanto la fattispecie sub iudice riguarda una **condotta palesemente dolosa, come tale non suscettibile di veder applicati i più favorevoli precetti della l. n.1 citata in punto di prescrizione, riduzione obbligatoria dell'addebito, presenza di assicuratore quale litisconsorte (il dolo è notoriamente non assicurabile e, comunque, il novello art.1, co.4-bis, l. n.20, con la sua doverosa partecipazione dell'assicuratore al giudizio, non è applicabile se non dopo l'entrata in vigore della l. n.1 del 2026**»*

Controlli preventivi di legittimità

Estensione norma ad appalti di lavori, servizi e forniture.

La novella aggiorna anche il regime dei controlli preventivi di legittimità, estendendo il controllo della Corte a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia europea (non più soltanto agli appalti d'opera) e introducendo una disciplina speciale per i contratti PNRR e PNC. Per questi ultimi, il controllo si concentra sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento. A tal riguardo sono previsti termini sono perentori: decorsi i trenta giorni senza deliberazione della Corte, l'atto si intende automaticamente registrato ed escluso da responsabilità erariale.



COPERTURE ASSICURATIVE PER TESSERATI CISL



- Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa
 - *Polizza Base Ed Integrative*
- Polizza Rc Colpa Grave Sanitaria
 - *Polizza Base Ed Integrative*
- Polizza Tutela Legale
 - Colpa Grave, Civile E Penale
- Polizza Rc professionale del professionista sanitario non medico
- Polizza Infortuni E Contagio Virus
- Polizza Rc Capofamiglia
- Polizza Globale Abitazione
- Polizza Infortuni H24 – Rischi Professionali Ed Extra Professionali
- Polizza Fondo Sanitario

COME
TUTELARSI?



LE SOLUZIONI ASSICURATIVE OFFERTE DA CISL

CISL FP, PER IL TRAMITE DEL BROKER ASSICURATIVO MAG S.P.A., METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI TESSERATI DIVERSE CONVENZIONI ASSICURATIVE, ATTIVABILI ED ACQUISTABILI TRAMITE IL SITO CISL A CONDIZIONI ASSICURATIVE ED ECONOMICHE DI PARTICOLARE FAVORE, NON REPERIBILI AUTONOMAMENTE SUL MERCATO ASSICURATIVO.

- RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Colpa Grave derivante da attività amministrativa e/o tecnica che ha come conseguenza danni patrimoniali a Terzi e/o all'Ente di Appartenenza
- TUTELA LEGALE
Copertura delle spese legali e procedurali legate alla difesa in giudizio per eventi coperti dalla polizza



RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE

È la copertura assicurativa Professionale dedicata ai Dipendenti degli Enti Pubblici che non svolgono attività medica o sanitaria.

La "RC patrimoniale colpa grave" è una polizza assicurativa che protegge i Dipendenti Pubblici dai danni patrimoniali causati a Terzi o all'Ente di appartenenza o allo Stato, a seguito di atti di negligenza, imprudenza o imperizia gravi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Questa copertura è particolarmente importante perché l'Ente di appartenenza non può per Legge coprire la "colpa grave", che rimane quindi a carico del singolo professionista.

La polizza tutela, pertanto, il patrimonio del Dipendente Pubblico da eventuali richieste di risarcimento di Terzi o dell'Ente di appartenenza, coprendo anche le azioni di rivalsa esperite da parte della Corte dei Conti.

La Polizza è rivolta a tutti gli iscritti - sia Dipendenti che Dirigenti Pubblici - senza franchigie o massimali aggregati.



RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE

LE CONDIZIONI DELLA «POLIZZA BASE»

- **Compagnia:** Lloyd's
- **Assicurato:** Iscritto alla CISL FP che abbia aderito volontariamente alla copertura assicurativa e abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
- **Chi copre:** iscritti alla CISL FP in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La copertura decade immediatamente in caso di recesso dal tesseramento CISL e/o cancellazione iscrizione.
- **Massimale:** € 250.000,00 per assicurato
- **Retroattività:** 5 anni
- **Postuma:** 5 anni, per decesso, pensionamento o cessazione attività lavorativa senza che sia stata intrapresa una nuova e medesima attività
- **Possibilità di acquistare la copertura postuma per una durata di 10 anni con il pagamento del relativo sovrappremio (120 € tecnici e 100 € per tutti gli altri profili) – Novità 2026**
- **Inserita la garanzia Rc Professionale del Dirigente Sindacale – Novità 2026**
- **Franchigia:** nessuna
- **Nessun massimale aggregato di convenzione**
- **No tacito Rinnovo**



RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE

COSA COPRE?

- **PERDITE PATRIMONIALI** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti o omissioni di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni/funzioni presso l'Ente di appartenenza, per Responsabilità civile e professionale
- **AZIONE DI RIVALSA DELL'ENTE DI APPARTENENZA** e della P.A. per il danno provocato, con colpa grave, e dei quali l'Ente o la P.A. siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti, sussista anche la loro responsabilità.
- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE** per danni cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla P.A. in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge nell'adempimento delle sue mansioni/funzioni. Sono comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE



UPGRADE DELLA POLIZZA - INTEGRATIVE

TRAMITE IL PORTALE CISL È POSSIBILE (CONSIGLIABILE) AMPLIARE LA PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA BASE, AD ES.:

- Estendendo la retroattività sino a **Illimitata**
- Aumentando il **massimale di copertura** (€ 750.000,00 – € 1.500.000,00 – € 2.500.000,00 – € 5.000.000,00)
- Inserendo la ulteriore **garanzia RC per danni materiali e corporali verso Terzi**
- Inserendo la ulteriore **garanzia RC Amministrativa e Contabile a seguito di ingiuria, calunnia, diffamazione verso Terzi**
- Inserendo funzioni aggiuntive/ulteriori incarichi ricoperti
- Estendendo la **postuma per una durata totale di 10 anni – Novità 2026**
- Inserendo la **garanzia Rc Professionale del Dirigente Sindacale – Novità 2026**
- No tacito Rinnovo

**FOCUS RC
PERSONALE
TECNICO**

Tutti i profili tecnici hanno automaticamente l'estensione di copertura alla **RC Professionale del Personale Tecnico** che comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti ulteriori garanzie.

La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a **lesioni personali, morte o danneggiamento a cose**, (con massimale di polizza) connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti
- "responsabile del progetto".

Tali estensioni di copertura sono automaticamente attivate per i profili tecnici e non comportano aggravio di premio rispetto alla tariffa dei tecnici.

Tenuto conto delle responsabilità connesse all'espletamento delle mansioni tecniche, è fortemente consigliato per i profili Tecnici provvedere ad integrare la copertura base, aumentando i massimali ed attivando le ulteriori opzioni di copertura.

**FOCUS RC
PROFESSIONALE
DEL DIRIGENTE
SINDACALE
NOVITA' 2026**

Tutti coloro che hanno attivato la polizza base e che svolgono anche attività di Dirigente Sindacale hanno automaticamente nella polizza base l'estensione di copertura alla **RC Professionale del Dirigente Sindacale** che assicura il Dirigente Sindacale per la responsabilità civile professionale derivante da richieste di risarcimento avanzate da terzi, compresi gli iscritti all'organizzazione sindacale, per danni patrimoniali cagionati da fatti colposi, errori, omissioni o negligenze commessi nell'esercizio delle proprie funzioni sindacali, nell'ambito e nei limiti del mandato ricevuto, nonché in generale nell'espletamento di tutte le attività svolte sia in distacco, in aspettativa sindacale e sia come responsabile del posto di lavoro, a titolo meramente esemplificativo:

- informazioni o consulenze errate se comprovate da documentazione con data certa
- perdita di documenti con relativa denuncia
- non rispetto dei termini previsti per la presentazione di documenti
- informazioni contrattuali, previdenziali, fiscali, enti bilaterali (polizza sanitaria, fondo pensione)

Tale estensione di copertura è automaticamente attivata sulla base e non comporta aggravio di premio.

**FOCUS RC
PROFESSIONALE
DEL DIRIGENTE
SINDACALE
NOVITA' 2026**

Per quanto riguarda la **POLIZZA INTEGRATIVA** dovrà essere selezionata l'apposita estensione prevedendo il pagamento del relativo sovrappremio + 25%.

Una volta selezionato il prodotto di interesse è necessario flaggare l'estensione Rc Professionale del Dirigente Sindacale e cliccare su acquista:

RC COLPA GRAVE - Integrazioni per la polizza base

Massimale 750.000 - Retroattività 5 anni

Profilo	Funzionario amministrativo
Retroattività	5 anni
Massimale	€ 750.000

Estensioni attivabili

- Danni materiali e/o lesioni fisiche
- Estensione calunnia, ingiuria, diffamazione
- Postuma 10 anni (aumento 100% del premio)
- RC professionale Dirigente Sindacale

[Dettagli](#) [Acquista](#)



LE PRINCIPALI ESCLUSIONI



NON SONO COPERTI DALLA POLIZZA I SEGUENTI RISCHI/SINISTRI:

- atti od omissioni commessi dall'Assicurato in **epoca anteriore** alla data di retroattività stabilita nel certificato o **sinistri e circostanze già note e/o denunciate** su altra polizza;
- **responsabilità** assunte volontariamente dall'Assicurato **al di fuori dei compiti di ufficio** o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di **dolo accertato** con provvedimento definitivo dell'autorità competente; il dolo non è assicurabile.
- multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la P.A. in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato; le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato non sono assicurabili.
- Qualora l'Assicurato eserciti **attività sanitaria**, non sono coperti i danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, etc.

PUNTI DI FORZA
COPERTA CISL
FP

PUNTI DI FORZA

- La copertura assicurativa è destinata a coprire i rischi professionali non solo ai Dipendenti degli Enti Pubblici istituzionali, ma anche di tutti i lavoratori dipendenti di Enti Parastatali e del Terzo Settore, nonché di tutti quegli Enti i cui contratti sono rappresentati dalla CISL Funzione Pubblica.
- Tenuto conto della diffusione, nella P.A., di forme aggregative di Enti finalizzate ad ottimizzare costi di gestione e servizi (Associazioni, Unioni, CUC, SUA, Consorzi, etc.), la convenzione CISL FP – unica nel suo genere – prevede la piena operatività anche per le attività svolte dall'Assicurato per conto di tali diversi soggetti giuridici.
- La polizza CISL FP comprende sempre la copertura delle attività poste in essere dall'Assicurato quale Membro di Commissione di Gara presso l'Ente di appartenenza.
- Per i Dipendenti Legali iscritti nell'elenco Speciale annesso all'Albo degli avvocati (D.M. 22 settembre 2016 e ss.mm.ii.) la polizza opera quale RC Professionale.
- Possibilità di acquistare la retroattività Illimitata con le integrative
- Previsione di un massimale di € 750.000,00 nelle polizze integrative
- **Possibilità di estendere la copertura postuma a 10 anni – Novità 2026**
- **Per tutti coloro che svolgono attività di Dirigente Sindacale, è stata attivata la possibilità di richiedere la copertura assicurativa di tale ruolo con le integrative (nella polizza base la copertura è sempre operante) – Novità 2026**
- Per tutti coloro che hanno necessità di richiedere un periodo di aspettativa NON retribuita, è prevista la possibilità di mantenere attiva la copertura assicurativa.





POLIZZA
TUTELA LEGALE

POLIZZA TUTELA LEGALE – ADESIONE FACOLTATIVA

IL COINVOLGIMENTO IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO COMPORTA, IN CAPO A CHI LO SUBISCE:

- Il peso del giudizio
- Il peso, non meno gravoso, delle spese legali da sostenere.

Spesso non si può evitare di affrontare il contenzioso/giudizio, ma è possibile alleggerire le conseguenze del proprio coinvolgimento sotto il profilo economico mediante la stipula di una polizza di Tutela Legale che ci consente di tutelare i nostri Diritti alleggerendoci del peso delle spese legali



POLIZZA
TUTELA LEGALE

COSA È UNA POLIZZA DI TUTELA LEGALE?

La polizza di tutela legale è il contratto assicurativo che copre le spese sostenute dall'Assicurato per la propria difesa in caso di controversie connesse alle proprie attività e mansioni istituzionali. Questa copertura è pensata per proteggere il patrimonio e garantire l'accesso alla difesa senza preoccuparsi dei costi imprevisti.

QUALI SONO LE SPESE LEGALI COPERTE DALLA POLIZZA?

Entro il limite del massimale prescelto, le spese comprese sono:

- Parcella dell'Avvocato incaricato
- Spese del perito di parte (CTP)
- Arbitrato di parte e terzo arbitrato
- Spese di soccombenza
- Spese legali e peritali di mediazione e conciliazione
- Spese di giustizia penale e spese liquidate a favore delle parti civili (opzione Tutela Legale Civile)



POLIZZA
TUTELA LEGALE

OPZIONI
ATTIVABILI

1 TUTELA LEGALE COLPA GRAVE

Copre le spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, per ogni grado di giudizio, derivanti dalla difesa in procedimenti di Responsabilità per Colpa Grave innanzi alla Corte dei Conti e/o altre autorità competenti per la Responsabilità Amministrativa, Patrimoniale e Contabile.

PREVEDE:

- Massimali, a scelta, di € 5.000,00 – € 20.000,00 - € 50.000,00
- Retroattività, a scelta, di 5 o 10 anni
- Postuma (per decesso, pensionamento o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività lavorativa) di 5 anni - **Novità 2026**
- Possibilità di prevedere la copertura anche per l'Attività di Dirigente Sindacale selezionando la relativa estensione - **Novità 2026**



POLIZZA
TUTELA LEGALE

OPZIONI
ATTIVABILI

2 TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE

Copre le spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi o attribuiti nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, in sede CIVILE (vertenze contrattuali ed extracontrattuali) e PENALE.

Prevede:

- Massimali, a scelta, di € 20.000,00 - € 50.000,00
- Retroattività di 5 anni civile
- Retroattività di 2 anni penale
- **Postuma** (per decesso, pensionamento o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività lavorativa) di 5 anni - **Novità 2026**
- **Possibilità di prevedere la copertura anche per l'Attività di Dirigente Sindacale selezionando la relativa estensione -**
Novità 2026

LE OPZIONI 1 E 2 SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE, O ENTRAMBE, A DISCREZIONE DELL'UTENTE.

**ESTENSIONE
ATTIVITA'
DIRIGENTE
SINDACALE
NOVITA' 2026**

Per quanto riguarda le **POLIZZE DI TUTELA LEGALE** dovrà essere selezionata l'apposita estensione prevedendo il pagamento del relativo sovrappremio + 30%.

Una volta selezionato il prodotto di interesse è necessario flaggare l'estensione Rc Professionale del Dirigente Sindacale e cliccare su acquista, precisando che va flaggato su entrambi i prodotti:

Tutela Legale colpa grave 5.000 - Retroattività 5 anni

Novità 2026: postuma durata 5 anni!

Profilo	Funzionario amministrativo
Retroattività	5 anni
Massimale	€ 5.000
Estensioni attivabili	<input checked="" type="checkbox"/> Attività Dirigente Sindacale

N.B. Non rientrano nella copertura assicurativa eventuali sinistri derivanti da fatti noti al momento della stipula della polizza.

Tutela Legale civile e penale 20.000

Novità 2026: postuma durata 5 anni!

Profilo	Funzionario amministrativo
Retroattività	5 anni civile; 2 anni penale
Massimale	€ 20.000
Estensioni attivabili	<input type="checkbox"/> Estensione A <input type="checkbox"/> Estensione B <input type="checkbox"/> Estensione C <input checked="" type="checkbox"/> Attività Dirigente Sindacale

N.B. Non rientrano nella copertura assicurativa eventuali sinistri derivanti da fatti noti al momento della stipula della polizza.

PUNTI DI FORZA
COPERTURA CISL
FP

PUNTI DI FORZA

- Compagnia mono-ramo, specializzata nel ramo Tutela Legale (Tutela Legale S.p.A.) che garantisce estrema specializzazione del prodotto assicurativo e nella gestione dei sinistri.
- La polizza opera anche nella fase stragiudiziale e preliminare del processo e/o prima dell'invito a dedurre o della audizione personale;
- In caso di imputazioni di natura colposa è possibile richiedere un anticipo delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato entro il limite di € 5.000,00
- La polizza opera a Primo Rischio: nei casi in cui l'Ente di appartenenza, pur avendone l'obbligo, non interviene mediante nomina del Legale o rimborso delle spese, la presente polizza opera a primo rischio, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'Ente di appartenenza.
- **Estesa la garanzia postuma a 5 anni – Novità 2026 per tutte le opzioni.**
- **Possibilità di estendere la polizza per la copertura della attività di Dirigente sindacale. Novità 2026 - selezionando la relativa estensione, sovrappremio +30%**

1 - PERCHÉ È UTILE ED OPPORTUNO ATTIVARE LA POLIZZA TUTELA LEGALE? CHE DIFFERENZA C'È TRA LA COPERTURA OFFERTA DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELL'ART.1917 C.C. ED UNA POLIZZA TUTELA LEGALE?

Tutte le polizze di responsabilità Civile prevedono, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, che la Compagnia Assicurativa **assume** la difesa in giudizio dell'Assicurato, **designando a tal fine legali o tecnici**. Gli *Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati* e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Inoltre la Legge 1/2026 prevede che nei giudizi per danni patrimoniali l'Assicuratore sia litisconsorte necessario.

Questo significa che è la Compagnia a scegliere e nominare il Legale.

Anche laddove sia nominato, il Legale esegue il mandato conferito dalla Compagnia e, pertanto, potrebbe magari essere portato a transare su posizioni per le quali, invece, l'Assicurato intenderebbe resistere per dimostrare la propria innocenza o estraneità ai fatti.

1 - PERCHÉ È UTILE ED OPPORTUNO ATTIVARE LA POLIZZA TUTELA LEGALE? CHE DIFFERENZA C'È TRA LA COPERTURA OFFERTA DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELL'ART.1917 C.C. ED UNA POLIZZA TUTELA LEGALE?

FOCUS COPERTURA TUTELA LEGALE

La Polizza Tutela Legale, invece:

- Consente sempre la libera scelta del Legale, che sarà quindi un Legale di fiducia dell'Assicurato ed eseguirà il mandato da quest'ultimo conferitogli e nel suo interesse.
- Opera anche in caso di procedimento penale.
- Opera indipendentemente dalla polizza di RC e, qualora venga attivata dalla Compagnia di RC la Clausola di Gestione delle vertenze Legali, opera in eccesso al massimale di detta clausola (25% del massimale di polizza).
- Può operare anche per la chiamata in causa della Compagnia di RC.

Conclusioni: è sempre consigliabile attivare la polizza di Tutela Legale, soprattutto per chi è esposto al rischio di coinvolgimento in procedimenti civili e penali. E anche alla luce della legge 1/2026 è fortemente raccomandata l'attivazione delle suddette coperture.

Attivare una polizza di tutela legale è importante perché fornisce una protezione contro le spese legali impreviste, consente di avere accesso a consulenze legali professionali, e offre supporto in una vasta gamma di situazioni legali, dalle controversie civili a quelle penali, fino alla difesa per procedimenti di Responsabilità per Colpa Grave innanzi alla Corte dei Conti e/o altre autorità competenti per la Responsabilità Amministrativa, Patrimoniale e Contabile.

Una polizza di tutela legale aiuta a sopportare il peso del giudizio, sollevando l'assicurato dagli oneri economici connessi alla propria difesa.

2- GARANZIA POSTUMA COSA E' E DURATA

FOCUS GARANZIA POSTUMA

Quando si cessa la propria attività lavorativa si rimane comunque esposti per quello che si è fatto o non si è fatto mentre si era in servizio. Non è infrequente la ricezione di richieste di risarcimento ed atti quando si è già in quiescenza. La garanzia postuma serve appunto a mantenere attiva la copertura assicurativa a tutela dell'Assicurato per eventuali richieste di risarcimento "postume" in quanto pervenute, appunto, dopo la cessazione della propria attività. In merito a tale argomento occorre differenziare tra RC Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa ed RC Professionale Colpa Grave Sanitaria e tra polizza base/in tessera ed opzioni integrative.

- **RC Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa – Postuma 5 anni**

La polizza RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA, sia quella in tessera che le opzioni integrative, prevedono la garanzia postuma, che si attiva automaticamente e senza alcun costo aggiuntivo nei casi di pensionamento, morte, cessazione dell'attività lavorativa presso la P.A. per cause diverse dalle precedenti (quindi senza intraprenderne una nuova e medesima attività).

Tale garanzia ha durata quinquennale e, pertanto, tiene indenne l'assicurato da tutte le richieste di risarcimento pervenute nei 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa ma riferite ad atti o fatti o omissioni compiuti mentre si era in servizio.

2- GARANZIA POSTUMA COSA E' E DURATA

- **RC Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa – Postuma 10 anni – Opzione Integrativa – Novità 2026**
In alcuni casi una postuma di durata quinquennale non potrebbe essere sufficiente, perché la prescrizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile inizia a decorrere da quando il danno si è manifestato o è emerso.
Pertanto, da gennaio 2026 è possibile per i Tesserati CISL FP acquistare sia per la polizza base che per le opzioni integrative della RC PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA, l'estensione della copertura postuma della durata di 10 anni, versando il relativo premio/sovrappremio richiesto.

Conclusioni: Perché è importante attivare la garanzia postuma della durata di 10 anni?

- ✓ Sicurezza e Protezione a Lungo Periodo
- ✓ Tranquillità per gli anni successivi al pensionamento
- ✓ Protezione per Eventuali Nuove Controversie
- ✓ Copertura Completa in Caso di Cessazione dell'Attività

L'attivazione della postuma di 10 anni consente di ridurre i rischi futuri e garantire una copertura adeguata anche dopo il pensionamento o la cessazione dell'attività.

Sebbene la legge 1/2026 prevede che il diritto della Corte dei conti ad agire per danno erariale si prescrive in 5 anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (indipendentemente da quando la PA o la Corte ne vengono a conoscenza) e che l'unica eccezione riguarda l'occultamento doloso del danno, per il quale il termine decorre dalla data di scoperta di tale occultamento, per quanto riguarda la sede civile, viene applicata l'ordinaria prescrizione.

ASSISTENZA
PER LA GESTIONE
DELLE
CONVENZIONI
ASSICURATIVE



- SITO INTERNET/PIATTAFORMA CISL: <https://mag.fpcisl.it/>
- NUMERO VERDE: 06.85.30.65.80
Lun.-Giov. 9.30/13.00 - 14.00/16.00
Ven. 9.30/13.00
- MAIL CUSTOMER CARE: assicurazionicislfp@magitaliagroup.com
- MAIL CUSTOMER CARE SINISTRI: sinistricislfp@magitaliagroup.com